CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 luglio 2006, n. 4667

Conferma T.A.R. Veneto – I Sezione, n. 4479/2004.

Il ritardato inizio delle operazioni di voto e la loro successiva sospensione non sono, di per sé, elementi idonei a inficiare la validità delle elezioni. Il principio della integrità dell'orario di votazione deve essere contemperato con quello del dovere civico del voto da parte degli elettori che devono offrire collaborazione e disponibilità di fronte a eventi imprevisti o eccezionali (fattispecie riferita a errori di stampa delle schede, con ritardato arrivo della ristampa nei seggi).

Omissis.
Gli appellanti, nella qualità di elettori del comune di Padova, hanno impugnato la sentenza del Tar del Veneto n. 4479/04, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso le operazioni elettorali svoltesi nei giorni 12 e13 giugno 2004, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Rilevano gli stessi che, nella tarda mattinata di sabato 12 giugno, durante le operazioni preliminari all'apertura delle sezioni, venivano rilevati errori di stampa nelle schede elettorali e che il prefetto, anzichè rinviare le elezioni, decideva di provvedere alla loro immediata ristampa.
Ciò comportava che le prime schede corrette arrivassero ai seggi dopo le ore 15, orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto e che, inoltre, le schede pervenissero in quantità successive, con la conseguenza che le operazioni di voto subivano più interruzioni nel corso del pomeriggio.
Da ciò, l'asserita illegittimità delle operazioni elettorali.
Gli appellanti sostengono, in particolare, che la sentenza di I grado conterrebbe un grave fraintendimento e sottovalutazione dei presupposti di fatto, il che avrebbe condotto ad una errata valutazione della fattispecie in esame, posto che l'apertura di tutti i seggi sarebbe avvenuta con grave ritardo e che in ciascuno ci sarebbero state più interruzioni successive.
Omissis.
Con il primo motivo di appello si sostiene che il "grave" ritardo nell'inizio delle operazioni di voto e le sue reiterate interruzioni avrebbero determinato la privazione del diritto di voto di un numero imprecisato di elettori, con rilevanti influenze sul risultato finale delle elezioni.
Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che il ritardato inizio delle operazioni di voto, protrattosi per un certo periodo, e poi, la loro sospensione, e quindi, il venir meno della totalità tempo previsto dalla legge per poter esercitare il diritto di voto non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad inficiare la validità delle elezioni relativamente al seggio o ai seggi nei quali tali eventi si sono verificati.
Si rileva, infatti, che vari possono essere gli imprevisti che possono determinare situazioni di ritardo nell'inizio delle operazioni di voto o la loro sospensione, come ad esempio la mancanza dei designati componenti del seggio o la necessità di sostituirne qualcuno, il ritardo nelle operazioni preliminari alla apertura dei seggi dovute a varie cause, il verificarsi di eventi imprevedibili, quali tumulti o turbative che possano indurre il presidente alla chiusura temporanea del seggio, ai quali possono aggiungersi altri elementi fisiologici, quali l'affollamento degli elettori che, pur non determinando una sospensione delle operazioni di voto, possono, comunque, causare una attesa più o meno lunga.
Al riguardo, va precisato che l'esercizio del voto costituisce anche un dovere civico (art. 48 II comma Cost.) e, di conseguenza si presume che gli elettori, "*uti cives*", debbano offrire la loro massima collaborazione e disponibilità in presenza di eventi imprevisti o eccezionali che possano rendere più difficoltoso l'esercizio del loro diritto e che, quindi, la presenza di tali fatti va coordinata e rapportata con le necessarie esigenza temporali necessarie per il superamento degli imprevisti.
Tale criterio di contemperamento, ovviamente, trova il suo limite in quei fatti e in quelle situazioni che, per la loro rilevanza e ampiezza, devono ritenersi idonei, di per sé, ad incidere sostanzialmente sul diritto di voto o a falsare, con una valutazione che può essere effettuata anche *ex post*, il risultato elettorale.
Il principio generale in materia di elezioni a cui si è sempre ispirato questo Consiglio va, quindi, riferito non tanto alle irregolarità del procedimento elettorale ma alla rilevanza di tali irregolarità, al fine di verificare se, alla stregua di criteri di verosimiglianza, essi possano avere influito sul diritto di voto o sul risultato delle elezioni.

In relazione a quanto documentato in atti si rileva che la fattispecie in esame deve ritenersi differente rispetto ad altra analoga decisa da questo Consiglio (CS V, 313/92), nella quale si era verificato un ritardo continuativo, nell'apertura dei seggi, di quattro ore e venti minuti.
Come risulta dalla relazione dell'amministrazione e come confermato dai verbali in atti, il ritardo nell'inizio delle operazioni di voto, relativo al primo giorno di votazione, nel caso di specie è oscillato, nelle varie sezioni, da un'ora fino ad un massimo di due ore, mentre le interruzioni nel corso del pomeriggio, dovute alla mancanza di schede, protrattasi, in genere, fino alle ore 19, non hanno, di norma superato a seconda delle sezioni, i dieci, venti o trenta minuti.
In relazione a tali dati di fatto deve ritenersi che il ritardo nell'inizio delle operazioni elettorali non ha assunto un rilievo tale da incidere, in considerazione della globalità delle ore residue destinate alla votazione, sull'esercizio del diritto di voto mentre le brevi interruzioni verificatesi nel pomeriggio, pur foriere di disagi agli elettori, possono ritenersi assimilabili ai ritardi dovuti ad affollamento dei seggi o ad altri eventi occasionali e sono, comunque, tali da non potersi considerare rilevanti sul regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Né può affermarsi che il ritardo nell'inizio delle operazioni di voto e le sue interruzioni siano state tali da inficiare il risultato elettorale per avere definitivamente impedito l'esercizio del diritto di voto a coloro che, pur essendo presenti in tale fascia oraria, non hanno potuto trattenersi fino all'inizio o alla ripresa delle operazioni o ritornare successivamente o l'indomani.
La tesi infatti non può trovare alcun riscontro obiettivo nè ha conferma neppure per quegli elettori per i quali è stato verbalizzato l'esercizio del voto solo per le elezioni diverse da quelle comunali, non essendo provato che gli stessi, successivamente, non abbiano adempiuto al loro dovere civico anche per queste.
In ogni caso, in base a criteri di comune esperienza relativi alla suddivisione della presenza degli elettori nelle varie fasce orarie, pur ipotizzando che una parte degli elettori presenti nei seggi nelle prime due ore non abbia più votato per improrogabili impegni personali, va rilevato che il divario di voti esistente tra i due schieramenti è tale da escludere con certezza che il ritardo nell'apertura dei seggi possa avere inciso in maniera determinante sull'esito delle elezioni.
Da ciò l'infondatezza della censura.
Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si deduce che la consegna delle schede ristampate sarebbe avvenuto senza il rispetto delle regole concernenti la sigillatura dei plichi, in quanto, come rilevato dal giudice di I grado, tale inosservanza può considerarsi una mera irregolarità non viziante.
Infine, va respinta l'ultima censura, non essendo accertabile l'asserita incidenza, sulle operazioni di voto, della risonanza, in ambito cittadino, degli aventi sopra descritti.
Omissis.